

## TI\_GERICHTE 10.2003.315 vom 16. Januar 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2003.315](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2003.315)

FR: TI\_GERICHTE 10.2003.315 du 16 janvier 2004

IT: TI\_GERICHTE 10.2003.315 del 16 gennaio 2004

### Volltext

Incarto n.10.2003.315

DA 1242/2003

Bellinzona,

16 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di segretario, per giudicare

,

difeso da: \_\_\_\_\_

prevenuto colpevole di

1.falsità in certificati, art. 252 CPS,

per avere,

a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre località del Cantone Ticino,

nel periodo ottobre 2002 ■ fine marzo 2003,

al fine di migliorare la propria situazione,

fatto uso, a scopo di inganno, della licenza di condurre internazionale no. 80■848 rilasciata

a \_\_\_\_\_ il 1.10.2002, risultata falsa;

per avere,

nel periodo inizio gennaio 2003 ■ fine marzo 2003,

a \_\_\_\_\_ ed in varie località del Cantone,

condotto il veicolo a motore \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_ sebbene dovesse sapere,

prestando l'■attenzione dovuta, che non sussisteva la prescritta assicurazione di responsabilità civile;

fatti avvenuti \_\_\_\_\_ nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito \_\_\_\_\_ con decreto d'■accusa \_\_\_\_\_ 2003 no. DA

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del che propone la condanna:

1. Alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002.

2. Alla multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 12.6.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

5. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

6. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).

7. Ordina la confisca della licenza di condurre no. \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata a \_\_\_\_\_ in data 1.10.2002.

8. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 24 aprile 2003;

data lettura del decreto d'accusa,

acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico no. \_\_\_\_\_;

esaminata la licenza di condurre internazionale, \_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_ sequestrata in data 25 marzo 2003 all'imputato;

acquisito agli atti il rapporto di constatazione 22 settembre 2002 della polizia cantonale relativo ad un fermo dell'imputato ad \_\_\_\_\_ e prodotto dalla Sost. Procuratrice pubblica Monica Casalnuovo al dibattimento;

Sentito il difensore dell'accusato, lic. iur. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, il quale, dopo aver illustrato i tratti essenziali della personalità del prevenuto, sostiene il suo proscioglimento per entrambi i capi di imputazione: per un verso, in relazione all'accusa di falsità in certificati, l'imputato non ha agito a scopo di inganno ed inoltre non vi sono riscontri certi a sostegno della sua colpevolezza come del resto sembrerebbe ammettere anche un agente della pubblica sicurezza; per un altro, sull'infrazione alla LCS, egli assevera che dottrina e giurisprudenza non ammettono l'applicazione dell'art. 96 cifra 2 LCS nei confronti di stranieri, invocando all'uopo la decisione STF 89 IV 44 e il commentario Bussy / Rusconi a tale disposizione.

Posti a giudizio, con il consenso della Sost. Procuratrice pubblica e del difensore del prevenuto, i seguenti quesiti:

1. È \_\_\_\_\_ autore colpevole di:

1.1 Falsità in certificati, art. 252 CPS?

1.2 Conducenti senza assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 LCS?

E meglio come descritto nel decreto di accusa del \_\_\_\_\_ 2003 della Sost. Procuratrice pubblica Monica Casalnuovo.

2. In caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?

3. In caso di pena privativa della libertà, può \_\_\_\_\_ beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 8 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 12.6.2002?

5. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002?

6. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002?

7. Deve essere ordinata la confisca della licenza di condurre no. 80848 intestata a \_\_\_\_\_, rilasciata a \_\_\_\_\_ in data 1.10.2002?

8. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

9. Il giudizio sulle spese processuali.

Letti ed esaminati \_\_\_\_\_ gli atti;

preso atto \_\_\_\_\_ che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti \_\_\_\_\_ gli art. 18, 41, 48, 49, 63, 68 cifra 2 e 252 CPS; 11 e 96 cifra 2 LCS; 9 e segg., 229, 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo \_\_\_\_\_ positivamente ai quesiti no. 1.1, 3, 4, 7, 8 negativamente ai quesiti no. 1.2, 5 e 6;

proscioglie \_\_\_\_\_,

dall'imputazione di reato di conducenti senza assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 LCS;

dichiara \_\_\_\_\_,

autore colpevole di falsità in certificati, art. 252 CPS, per i fatti compiuti a \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e nelle circostanze di tempo descritte nel decreto di accusa no. DA \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003;

condanna,

1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002;

2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);

3. al pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie di complessivi fr. 400. (quattrocento).

Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 23.9.2002.

Non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 18.10.2002.

Ordinala confisca della licenza di condurre no. 80■848 intestata a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, rilasciata a \_\_\_\_\_ in data 1.10.2002.

Le parti \_\_\_\_\_ sono state avvertite da questo giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_,

Comando della Polizia cantonale, \_\_\_\_\_,

Sezione esecuzione pene e misure, \_\_\_\_\_,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, \_\_\_\_\_,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, \_\_\_\_\_.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese		a carico di
fr.200.00multa		
fr.	300.00	tassa di giustizia
fr.	100.00	spese giudiziarie
fr.	600.00	totale
fr. - 350.00	cauzione	
fr.	250.00	totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.